



# Città di Oria

(Provincia di Brindisi)

**ORD. N. 96 DEL 25/07/2023**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI DIVIETO DI CALPESTARE LE AIUOLE E LE ZONE ERBOSE COLLOCATE PRESSO PIAZZA LORCH, PIAZZA DONNOLO E PIAZZALE ANTISTANTE IL MUNICIPIO.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**PREMESSO** che il Comune di Oria investe importanti somme di denaro per piantumare, mantenere diverse aree a verde, tra le quali, quelle presenti nelle seguenti piazze:

- Piazza Lorch e zone limitrofe;
- Piazza Donnolo;
- Piazzale antistante il Municipio,

## COSIDERATO CHE:

- detto verde pubblico quotidianamente viene invaso da persone che con comportamento incivile calpestano tale verde creando danni alle essenze arboree ed abbandonano rifiuti di ogni genere;
- tali aree verdi, nonostante la presenza di aree pedonali al pubblico passaggio, risultano quotidianamente soggette al transito di persone;

**RITENUTO** opportuno prescrivere norme comportamentali di divieto, idonee ad assicurare la conservazione del decoro urbano e la prevenzione di condotte illecite, in applicazione di disposizioni normative e regolamenti vigenti;

**CONSIDERATO** di dover intervenire a regolamentare la fruizione delle aree suddette;

Visto gli artt. 7/Bis e art. 107 D.L.g.s. N° 267/2000;

Visto il T.U. EE.LL. n. 267/2000,

### **ORDINA**

**È vietato** calpestare, bivaccare, consumare pasti e bevande, introdurre animali e svolgere qualsiasi tipo di attività in tutte le aree a verde nelle seguenti piazze:

-Piazza Lorch e zone limitrofe;

-Piazza Donnolo;

-Piazzale antistante il Municipio,

- passeggiare sui tappeti erbosi, sulle aiuole ed in qualunque altra parte non determinata a pubblico passaggio ed introdurre cani od altri animali;

- cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante ed agli arbusti;

È esclusa dal divieto di calpestio le parti ospitanti le eventuali manifestazioni a carattere celebrativo indette dall'Amministrazione e comunque negli spazi determinati a pubblico passaggio (camminamento in pietra);

### **DISPONE**

- di trasmettere il presente provvedimento alla Polizia Locale per gli aspetti di competenza in merito all'esecuzione della presente ordinanza;

- l'installazione di apposita segnaletica di avviso;

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sulla homepage del Comune;

### **AVVERTE**

- ai sensi dell'art. 7/Bis e art. 107 D.L.g.s. N° 267/2000, chiunque viola le disposizioni del presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Lì 25/07/2023

**COPIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**f.to Arch. Antonio DATTIS**

COPIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 1301**

Su conforme attestazione del Segretario Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 25/07/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 25/07/2023

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
Arch. Antonio DATTIS

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria.

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Oria, 25/07/2023

---